

MOZIONE: INIZIATIVE PER GARANTIRE LA MIGLIORE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL PROCESSO DI SVILUPPO DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI IN APPLICAZIONE DEL “PRINCIPIO DI PRECAUZIONE” IN MATERIA DI ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO

PREMESSO CHE

- il DPCM 8 luglio 2003 ha costituito, fino ad oggi, il riferimento normativo relativamente ai limiti di emissione per i campi elettromagnetici, fissando il valore di attenzione e l'obiettivo di qualità, per le esposizioni prolungate per la popolazione a 6 V/m con misurazione riferita ad intervallo di 24 ore;
- a partire dal 30 aprile è entrato in vigore il nuovo limite, stabilito con Legge 214/2023, che ha previsto l'innalzamento dei suddetti valori aggiuntivi a 15 V/m;
- il nuovo scenario emissivo sta già comportando la riconfigurazione degli impianti esistenti e differenti possibili evoluzioni delle reti di telefonia mobile verso le tecnologie 5G e successive;

CONSIDERATO CHE

- La legge regionale 11/2001 - che nella sua genesi puntava a salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e a proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) - ha dettato gli indirizzi generali per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. In attuazione di tale legge, la delibera di giunta regionale VII/7351 del 2001 ha poi definito i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.
- La legge quadro 36/2001, all'art. 8 Comma 6, come modificato dall'art. 38 comma 6 della legge 120/2020, sancisce che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato”.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- ad avviare un'azione conoscitiva sulla situazione attuale delle reti nel territorio comunale di Milano attraverso un'istruttoria tecnico-scientifica, con il coinvolgimento degli enti preposti e delle migliori competenze presenti in materia, aperta alla consultazione di cittadini e portatori di interessi
- a fornire una mappa contenente il quadro aggiornato degli impianti attivi sul territorio, classificandone anche lo stato di avanzamento dei sistemi tecnologici e la rappresentazione completa della rete di ciascun gestore;
- ad elaborare un regolamento “per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico” secondo i criteri stabiliti con delibera di giunta regionale VII/7351 del 2001.
- a coinvolgere ARPA nella programmazione di campagne di misure volte a monitorare i livelli di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esprime preoccupazione, per ragioni di tutela della salute pubblica ed in coerenza con il principio di precauzione, nei confronti della modifica normativa, introdotta alla norma vigente con Legge n. 221/2012 (Art. 14), che aggiungeva al recepimento della raccomandazione europea sui limiti di esposizione - da misurarsi con intervallo di 6 minuti - ulteriori valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a 6 Volt/m – da misurarsi come valore medio sulle 24 ore - e nei confronti del recente innalzamento dei suddetti valori di attenzione ed obiettivi di qualità da 6 V/m a 15 V/m, entrata in vigore il 30 aprile 2024 con la legge 214;
- Chiede al presidente del Consiglio Comunale di trasmettere il presente documento al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministeri competenti

Enrico Fedrighini, Carlo Monguzzi, Gabriele Rabaiotti, Simonetta D'Amico, Alessandro Giungi, Marco Fumagalli